SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1539-A)

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LAI)

Comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 1985

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Differimento del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(V. *Stampato Camera n.* **3146**)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 ottobre 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500)

(*Sistema tributario*)

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame contiene norme per il differimento del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni.

Il 31 dicembre 1985, infatti, scade il termine, più volte prorogato, entro il quale il Governo è delegato ad emanare testi unici, concernenti le norme tributarie, ai sensi del terzo comma dell'articolo 17 della legge citata.

A nessuno sfugge che la emanazione di testi unici in materia fiscale è importante e urgente.

È importante perchè, a fronte del susseguirsi anche caotico di sempre nuove norme in materia tributaria, occorre dare ordine sistematico ed una più puntuale formulazione alle diverse disposizioni fiscali, in modo da realizzare il coordinamento delle varie norme della legislazione prodotta per l'attuazione della riforma tributaria (i decreti delegati) e delle altre leggi concernenti la medesima materia.

È urgente, perchè l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti devono finalmente essere posti in grado di districarsi nella congerie delle disposizioni, sia per la loro puntuale applicazione, sia anche per la stessa ricerca ed il reperimento immediato delle norme.

A tale proposito, è bene citare la relazione del Governo, scritta a corredo del disegno di legge al momento della sua presentazione alla Camera dei deputati, che afferma: « In sostanza si tratta non solo di realizzare testi completi di agevole conoscenza della legislazione tributaria, ma piuttosto testi sostanzialmente definitori in punto di coordinamento sistematico secondo princìpi unitari (così come già espresso dalla legge di delega n. 825 del 1971 e riaffermato dalla legge 12 aprile 1984, n. 68) così che, oltre alle integrazioni e correzioni di cui al secondo comma dello stesso articolo 17 della legge n. 825 del 1971, possano essere apportate le conseguenti necessarie modificazioni tanto alle norme delegate quanto a quelle di precedenti leggi ordinarie rimaste in vigore o di leggi successivamente pubblicate fino a tre mesi prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di ciascun testo unico ».

Per raggiungere tale finalità il Governo ha inviato al Parlamento il disegno di legge in esame, con la proposta di differire ulteriormente il termine di emanazione dei testi unici, riguardanti tutta la normativa fiscale, al 30 giugno 1986.

La Camera dei deputati, che in prima lettura ha discusso il disegno di legge di proroga in oggetto, lo ha approvato a larga maggioranza introducendo alcune modificazioni sostanziali: il differimento del termine anzichè al 30 giugno al 31 dicembre 1986; la esclusone della applicazione della disposizione di cui al numero 3 dell'articolo 16 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e quindi l'autorizzazione ad emanare i testi unici senza il voto del Consiglio di Stato; l'estensione, fino al 31 dicembre 1986, dell'autorizzazione relativa alla costituzione del comitato tecnico, di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge n. 825 del 1971; il conseguente aumento dell'onere derivante dall'applicazione della legge, valutato complessivamente per l'anno 1986 in lire 350 milioni; la previsione di un decreto del Ministro delle finanze che fornisca le relative norme di attuazione e transitorie con particolare riguardo alle fattispecie per le quali in precedenza siano state emesse istruzioni non più in vigore.

In sostanza, la richiesta di differimento del termine al 31 dicembre 1986 è giustificata dal fatto che bisogna sottoporre gli schemi dei testi unici alla Commissione parlamentare competente, prevista dalla citata legge n. 825 del 1971, secondo cadenze raccordate ai tempi necessari a tale organo per pronunciarsi ed al Governo per ema-

nare i testi definitivi, tenuto conto dei pareri obbligatoriamente espressi dalla predetta Commissione.

La 6ª Commissione, nell'approvare all'unanimità il provvedimento di che trattasi, ha posto al Governo due richieste specifiche: fornire il dettaglio degli oneri derivanti dall'applicazione delle leggi di proroga del termine per l'emanazione dei testi unici; ribadire che l'oggetto della delega non deve superare il dettato delle leggi 9 ottobre 1971, n. 825, e 12 aprile 1984, n. 68.

Pertanto, vi propongo l'approvazione del disegno di legge in discussione.

LAI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

11 dicembre 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, auspicando, inoltre, che la proroga così concessa sia effettivamente l'ultima.

Il senatore Pasquino osserva che l'adozione del presente disegno di legge è frutto di inadempienze del Governo.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COLELLA)

11 dicembre 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

1. Il termine del 31 dicembre 1985, stabilito dal primo comma dell'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 68, per l'emanazione dei testi unici di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 1986. Non si applica la disposizione di cui al n. 3) dell'articolo 16 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

2. L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è estesa fino al 31 dicembre 1986.

3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1986 in lire 350 milioni, si provvede mediante utilizzo di quota parte della proiezione per detto anno dell'accantonamento « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei testi unici, sono fornite le relative norme di attuazione e transitorie con particolare riguardo alle fattispecie per le quali in precedenza siano state emesse istruzioni non più in vigore.